



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE  
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA SPECIALE  
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CIRCOLARE

Alla Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

Alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

Ai Parchi archeologici dotati di autonomia speciale

*e p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

Al Segretariato Generale

Alla Direzione Generale Musei

All'Istituto Centrale per l'Archeologia

*Oggetto:* **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi.**

### *Premessa*

A seguito di numerose comunicazioni pervenute, anche per il tramite delle Soprintendenze in indirizzo, da parte della società E-Distribuzione S.p.a. circa la presunta inapplicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) ai contratti ricadenti nei settori speciali – individuati e normati dal Libro III del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito, ‘**D.Lgs. n. 36/2023**’) – e con importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti, al fine di un’uniforme applicazione della normativa in materia.

È utile precisare che nelle suddette comunicazioni, richiamando l’art. 25 del previgente Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito, ‘**D.Lgs. n.**



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4401  
PEC: [dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it) – PEO: [dg-abap@cultura.gov.it](mailto:dg-abap@cultura.gov.it)

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it) – PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

50/2016'), l'art. 41, c. 4 e il correlato Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023, la Tabella 1 – “*Ambito di applicazione dell'articolo 25 del Codice dei contratti*” allegata alle “*Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 (di seguito, ‘**Linee Guida**’), nonché l'art. 28, c. 4 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, si sostiene l'inapplicabilità della procedura di VPIA ai singoli interventi di elettrificazioni ricadenti nei Settori speciali, poiché essi:

- a) sono affidati mediante specifici accordi esecutivi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nell'ambito di un contratto quadro, che si desume invece essere di importo superiore ad essa, all'interno di una cornice normativa, fatta discendere dalla citata Tabella 1 delle Linee Guida, che limita l'applicabilità della VPIA nei settori speciali ai soli contratti sopra soglia di rilevanza europea;
- b) non comportano nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi.

### Chiarimenti

Come già rilevato nella Circolare DG ABAP –SSPNRR n. 32 del 12/07/2023, si evidenzia nuovamente che la procedura di VPIA, attualmente prevista dall'art. 41, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e normata dall'Allegato I.8 al medesimo Decreto legislativo, è prescritta, senza esclusioni di sorta, «*per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice [dei contratti pubblici]*» (Allegato I.8, art. 1, c. 2).

In particolare, per quanto attiene ai settori speciali, l'art. 141, c. 3, lett. d) dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 prevede esplicitamente che l'art. 41 (compreso, per quanto qui di interesse, il comma 4 relativo alla VPIA) si applica anche ai contratti di cui al Libro III (“*Dell'appalto nei settori speciali*”), quale segmento procedurale correlato alla progettazione, a prescindere dal loro settore specifico e dal loro importo.

Al riguardo, anche in considerazione della gerarchia e dell'aggiornamento delle fonti normative così come precisato dall'art. 226, c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, non rileva dunque quanto indicato nella Tabella 1 allegata alle Linee Guida, che non può comunque disgiungersi dal perimetro di applicabilità della procedura così come definito nell'art. 2 del D.P.C.M. 14/02/2022 («*La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applica a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compresi i lavori afferenti ai settori speciali di cui all'art. 3, comma 3, lettera hh) del predetto decreto*»).

Tutto ciò considerato, deve ritenersi che **la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applica anche a tutti i contratti relativi ai settori speciali.**

Chiarita la pertinenza dei contratti nei settori speciali all'ambito di applicazione della procedura di VPIA, si ritiene comunque utile, per completezza di riscontro, avanzare ulteriori precisazioni in ordine ai soprarichiamati punti a) e b).

Con riferimento al punto a), fermo restando quanto sopra motivato circa l'irrilevanza del valore dei contratti in oggetto in relazione all'applicazione della procedura di VPIA, si rammenta in via generale che, ai sensi



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4401  
PEC: [dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it) – PEO: [dg-abap@cultura.gov.it](mailto:dg-abap@cultura.gov.it)

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it) – PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

dell'art. 14, c. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini del calcolo del valore degli appalti «*per gli accordi quadro [...] l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro*».

Con riferimento al punto *b)*, in ordine alla non assoggettabilità di particolari tipi di interventi alla procedura di VPIA, si fa presente che le fattispecie previste dal combinato disposto dall'Allegato I.8, art. 1, c. 2, 4 e 5 e dell'art. 2, c. 1 delle Linee Guida – vale a dire interventi che «*non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate da manufatti, mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno*» – sono individuate sulla base dell'assunto che tali operazioni non possano interferire in nessun modo con lembi di stratigrafie superstiti e che pertanto devono essere comprovabili oggettivamente e accertabili sulla base di un'eshaustiva documentazione. Ne consegue che né gli interventi di demolizione e rimozione delle strutture preesistenti, presumibilmente raggiungenti le fondazioni, né quelli di realizzazione di nuovi tracciati sotterranei, quand'anche coincidenti con la viabilità esistente – solo per citare a titolo d'esempio i casi più frequentemente riscontrati nelle suddette comunicazioni – escludono perentoriamente lo scavo a quote diverse da quelle già impegnate e sono pertanto sottratti alla verifica di assoggettabilità alla VPIA.

Si segnala, infine, che la novella introdotta dal D.Lgs. n. 36/2023, Allegato I.8, art. 1, c. 5 ha esplicitamente previsto che il Soprintendente, anche nel caso in cui – in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo – si sia pronunciato negativamente sull'assoggettabilità alla procedura, possa comunque formulare mirate prescrizioni, tra cui l'assistenza in corso d'opera.

IL DIRETTORE GENERALE  
IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4401  
PEC: [dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it) – PEO: [dg-abap@cultura.gov.it](mailto:dg-abap@cultura.gov.it)

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it) – PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)